

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/02/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39056-corso-breve-sui-poteri-di-autentica-degli-avvocati>

Autore: Edoardo Ferraro

Corso Breve sui poteri di autentica degli avvocati

Le Guide del
MOVIMENTO FORENSE



**CORSO BREVE
SUI POTERI
DI AUTENTICA
DEGLI AVVOCATI
*CON FORMULARIO
ESEMPLIFICATIVO***

a cura di

Avv. Edoardo Ferraro
- presidente MF Padova -
- co-responsabile dip. Giustizia Telematica MF -

Movimento Forense - Sezione di Padova
Febbraio 2017



PREMESSA

Il presente *vademecum* riprende gli studi e il materiale che il curatore ha svolto e sviluppato nella propria attività di convegnistica in ambito di processo civile telematico e, più in generale, in tema di giustizia telematica.

Giova ricordare subito che, la normativa relativa ai poteri di autentica è stata introdotta in relazione al processo civile telematico, ma ha applicazioni anche in relazione ad altre circostanze, già previste dal codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge. Sebbene in alcuni casi sia la stessa norma a imporre l'uso del potere di autentica da parte degli avvocati, vi sono situazioni in cui ciò rimane una mera facoltà: in tali casi, si potrà richiedere ai cancellieri o agli ufficiali giudiziari le copie conformi degli atti. Peraltro, rimane necessario richiedere la copia conforme agli uffici in alcune circostanze, come nel caso dell'atto emesso in forma esecutiva.

In ogni caso, i poteri di autentica dell'avvocato hanno comportato evidenti vantaggi per quanto riguarda l'attività degli avvocati:

1. La velocità: si estrae la copia immediatamente dal fascicolo telematico, senza necessità di attendere i "tempi tecnici" degli uffici giudiziari.
2. Tale immediata disponibilità degli atti comporta una maggiore velocità nelle procedure conseguenti (ad esempio notifiche ed esecuzioni).
3. I costi: non vi è più alcun costo di autentica, non essendo dovuti per l'estrazione delle copie autentiche i c.d. "diritti di copia".
4. Niente code presso gli uffici.

Nella presente guida, quindi, analizzeremo sia la normativa relativa agli obblighi di autentica, sia quella relativa alla facoltà di autentica.

In questo secondo caso, appare certamente conveniente far uso della facoltà di autenticare in proprio gli atti, visti gli evidenti vantaggi in tema di velocità e costi.

Sperando che tutto ciò vi sia utile.

Avv. Edoardo Ferraro

[\[Clicca qui per accedere al Sommario interattivo\]](#)

DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVA

I riferimenti normativi essenziali in tema di poteri di autentica degli avvocati vanno ricercati sia nella recente normativa sul processo civile telematico, che in altre norme dell'ordinamento, ove tali poteri erano già previsti ma subiscono per le recenti innovazioni dei cambiamenti.

In primo luogo, dobbiamo prendere in considerazione le norme di cui al **Codice di Procedura Civile**.

Poteri di autentica dell'avvocato erano già previsti da numerose disposizioni, mentre alcune sono state introdotte recentemente sulla scorta dell'evoluzione in senso telematico della giustizia.

Art. 83 c.p.c.

Procura alle liti

Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto, o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

Art. 250 c.p.c.

Intimazione ai testimoni

L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

Art. 518 c.p.c.

Forma del pignoramento (mobiliare, n.d.r.)

L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione. Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.

Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.

Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.

Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.

Compite le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo

comma. In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.

Art. 521 bis c.p.c.

Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino. Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvencono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. **Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.**

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. **Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.**

In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo.

Art. 543 c.p.c.

Forma del pignoramento (presso terzi, n.d.r.)

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;*
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;*
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;*
- 4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparso in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.*

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.

Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.

Art. 557 c.p.c.

Deposito dell'atto di pignoramento (immobiliare, n.d.r.)

Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555 (nota di trascrizione richiesta in proprio dal creditore, n.d.r.), ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore.

In secondo luogo, va analizzato il **D.L. 179/2012**, convertito in legge 221/2012, con le sue successive modificazioni che hanno di molto implementato i poteri di autentica degli avvocati, in relazione al processo civile telematico.

Art. 16 bis comma 9 bis

Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

[...]

9 bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo (quindi quelli per cui è prevista l'obbligatorietà del deposito, ovvero iscritti avanti ai Tribunali o alle Corti d'Appello con esclusione dei fascicoli pendenti avanti il Giudice di Pace o la Corte di Cassazione, n.d.r.), equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale.

[...]

Art. 16-decies.

Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti

1. Il **difensore**, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, **quando depositano con modalità telematiche la copia informatica**, anche per immagine, **di un atto** processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto **analogico** e detenuto **in originale o in copia conforme**, **attestano la conformità** della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

Art. 16 undecies

Modalità di attestazione di conformità

1. Quando l'**attestazione di conformità** prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una **copia analogica**, l'**attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.**

2. Quando l'**attestazione di conformità** si riferisce ad una **copia informatica**, l'**attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.**

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'**attestazione di conformità** può alternativamente essere apposta **su un documento informatico separato** e l'**individuazione della copia** cui si riferisce ha luogo esclusivamente **secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.**

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, **sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.**

Altra norma che contiene l'attribuzione di poteri di autentica è la **Legge 53 del 1994**, che regola i poteri di notifica in proprio degli avvocati, ed è stata successivamente modificata a in relazione alle notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 3-bis.

1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. **Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto**

analogico, **attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

[...]

5. **L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:**

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) **LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114;**
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.**

[...]

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.

L'ultima disposizione in tema di processo civile è l'art. 19-ter delle **specifiche tecniche di cui all'art. 34 D.M. 44/2011**, che detta le modalità di autentica di cui all'art. 16-undecies D.L. 179/2012.

ART. 19 ter

(Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato)

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica,

anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 2.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.

3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

[...]

6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

Modalità di autentica ad hoc sono poi previste in tema di processo amministrativo telematico, nel **D.P.C.M. 40 del 26 febbraio 2016**, con alcune differenze rispetto a quelle viste in tema di processo civile.

Art. 8

Procura alla liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.

2. Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.

3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:

a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;

b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.

4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.

Art. 14

Notificazioni per via telematica

[...]

5. **Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD è operata con inserimento della dichiarazione di conformità all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato.**

6. **Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione è fornita con modalità telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilità del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui l'atto notificato è depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico.**

[...]

POTERI DI AUTENTICA DELL'AVVOCATO NORMA SPECIALE E CASISTICA

Con le recenti novità in tema di giustizia telematica, gli avvocati hanno visto aumentare il loro potere di autenticare alcuni atti, comunque già presente in precedenza per circostanze particolari.

Nonostante norme quali l'art. 16 *bis* del D.L. 179/2012 abbiano portata molto ampia, il potere di autentica degli avvocati resta un potere “speciale” e non generale: al fine di autenticare gli atti, è necessario vi sia sempre una norma che conferisca tale facoltà al soggetto autenticante.

Nel caso degli avvocati, si possono distinguere casi in cui il potere di autentica è esplicita per uno specifico atto, ovvero implicita per una generalità di atti.

In linea generale, ove il potere di autentica è indicato per un atto esplicitamente, vi è l'obbligo per l'avvocato di effettuare l'autentica dell'atto. Nei casi impliciti, invece, l'esercizio di tale potere è una mera facoltà.

CASI ESPLICITI

1. LA PROCURA ALLE LITI (nel processo civile)

Per la procura alle liti vi è una modalità di **autentica *ad hoc*** della **copia scansionata** della procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal difensore “su carta”, poi **sottoscritta per autentica con firma digitale** dall'avvocato (c.d. “**doppia autentica**”, nella quale la firma su supporto cartaceo è l'autentica di firma, mentre la firma digitale è l'autentica della copia informatica rispetto all'originale cartaceo).

*Proprio per la natura di **norma speciale**, vi è chi ritiene che tale modalità di autentica sia **utilizzabile solamente** ove la procura sia **destinata ad essere depositata in un fascicolo telematico**. Se, al contrario, la procura fosse destinata ad essere **allegata ad una notifica a mezzo PEC**, la stessa dovrebbe essere **autenticata secondo le regole generali** (art. 16 undecies D.L. 179/2012).*

2. LA PROCURA ALLE LITI (nel processo amministrativo)

La recente normativa sul Processo Amministrativo Telematico ha individuato una modalità di autentica diversa per quanto concerne la procura alle liti nelle cause avanti la magistratura amministrativa.

La prima modalità di autentica è del tutto digitale: il cliente firma con firma digitale e il difensore autentica con la propria: in tal caso non serve alcuna certificazione di conformità.

La seconda modalità prevede che la **procura** debba essere conferita **su carta** e il difensore procede al deposito telematico della **copia informatica** per immagine, inserendo la **dichiarazione** di autentica **nella copia** stessa (poi **sottoscritta digitalmente** in formato PadES), ovvero in un **distinto documento sottoscritto con firma digitale**.

Nel caso di specie, **non** si applicheranno **le regole tecniche del Processo Civile Telematico** (art. 16 *undecies* D.L. 179/2012), **ma** le regole generali previste dal **Codice dell'Amministrazione Digitale** (art. 22 CAD, in riferimento alle specifiche tecniche dell'art. 71 CAD e, quindi, secondo il **DPCM 13/11/2014**): nel documento separato andrà fatta la formula di autentica inserendovi il **riferimento temporale** e l'**impronta hash** della procura.

[\[Clicca sul link per accedere al formulario relativo alla procura alla liti\]](#)

3. INTIMAZIONE AI TESTIMONI

Nel caso dell'intimazione ai testimoni, come per la procura alle liti, siamo di fronte ad un potere di autentica già presente nel Codice di procedura civile prima dell'introduzione del Processo Civile Telematico.

Poiché oggi ogni atto "endoprocessuale" deve essere depositato in via telematica, la **modalità di autentica** per il deposito telematico della raccomandata A.R. utilizzata per intimare i testimoni **deve seguire le regole di cui all'art. 16 undecies D.L. 179/2012**.

Nella sostanza, **o** verrà **scansionata** la raccomandata e **autenticato il documento informatico così ottenuto, poi sottoscritto digitalmente, ovvero** andrà effettuata una dichiarazione di autentica su **atto separato**, con **breve descrizione** dell'atto e indicazione del **nome del file**.

[\[Clicca sul link per accedere al formulario relativo alla intimazione ai testimoni\]](#)

4. ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI

Con la recente riforma in tema di **iscrizione a ruolo delle esecuzioni**, vengono inserite in ogni articolo relativo alle diverse procedure esecutive gli atti che dovranno essere depositati.

Nello specifico, andranno depositate le **copie del titolo, del precetto e dell'atto di pignoramento tipico della procedura** (verbale di pignoramento mobiliare, atto di pignoramento di autoveicoli, atto di citazione del terzo e atto di pignoramento mobiliare), oltre eventualmente la nota di trascrizione ove richiesta e disponibile.

Di tali atti si dovrà effettuare una **copia informatica** per immagine (tramite scansione), che andrà poi **autenticata o sulla copia stessa** (poi firmata digitalmente), **o su un documento separato** con breve descrizione degli atti e indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente).

[\[Clicca sul link per accedere al formulario relativo alla iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni\]](#)

5. ATTI NON ORIGINALI DA NOTIFICARE A MEZZO PEC

Quando si vuole **notificare un atto a mezzo posta elettronica certificata**, questo può essere un originale (nel qual caso, ovviamente, non ha bisogno di alcuna attestazione di autentica, sia che l'atto sia proprio dell'avvocato o un duplicato informatico di atto estratto da un fascicolo telematico), oppure una copia.

Nel caso di notifica di una copia di un atto, ci si trova di fronte a due possibilità:

- se l'**atto** da notificare in possesso dell'avvocato è **cartaceo**, andrà autenticata la **copia scansionata** dell'atto, con **attestazione nella relata** di notifica (da firmarsi poi con firma digitale), indicando il nome del file e fornendo una breve descrizione dell'atto: un esempio classico è la **copia di un atto con formula esecutiva**.

- se l'**atto** da notificare in possesso dell'avvocato è una **copia informatica estratta dal fascicolo telematico** o da comunicazione di cancelleria, bisognerà sempre attestarne la conformità **nella relata** di notifica (da firmarsi poi con firma digitale), indicando il nome del file e fornendo una breve descrizione dell'atto.

Entrambe tali attestazioni sono quelle indicate dalla dottrina come uno dei contenuti "eventuali" della notifica.

[\[Clicca sul link per accedere al formulario relativo alle notifiche a mezzo PEC\]](#)

6. LA PROVA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC NON DEPOSITABILE IN VIA TELEMATICA

Nel caso di **notifica a mezzo PEC** di un atto, con necessità di successivamente depositare la prova dell'avvenuta notificazione avanti un ufficio giudiziario, la regola generale vuole che tale deposito avvenga in via telematica, con allegazione delle ricevute di accettazione e di consegna.

Tale regola, però, prevede una clausola di salvaguardia per la quale si può procedere al **deposito cartaceo, laddove non possa effettuarsi quello ordinario telematico**.

Oggi, al netto di problematiche di sistema che impediscano tecnicamente di depositare in via telematica le ricevute della notifica, sono rimasti solo tre casi in cui si dovrà procedere a fornire la prova cartacea autenticata della notifica a mezzo PEC:

- in caso di notifica di atto relativo ad un procedimento incardinato avanti il Giudice di Pace;
- in caso di notifica di atto relativo ad un procedimento incardinato avanti la Suprema Corte di Cassazione;
- in caso di notifica di titolo e precetto, da consegnare poi agli ufficiali giudiziari al fine di procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Al fine di fornire la prova della notifica sarà necessario stampare:

- **il messaggio di PEC di invio della notificazione**
- **tutti gli atti allegati**
- **la ricevuta di accettazione**
- **la ricevuta di avvenuta consegna**

Tutti tali atti dovranno essere **autenticati**:

- o **singolarmente** con una autentica in ogni atto.
- o **complessivamente**, creando un unico plico con autentica che richiami tutti gli atti notificati.

[\[Clicca sul link per accedere al formulario relativo alla prova della notifica a mezzo PEC\]](#)

7. NOTIFICHE A MEZZO PEC NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Una regolamentazione *ad hoc* si ha nella normativa relativa al **Processo Amministrativo Telematico**, oltre che per la procura alle liti, anche per quanto riguarda la **notifica a mezzo PEC**.

In particolare, si fa riferimento alla necessità di autenticare la prova della notifica in due casi:

- ove si effettui una **notifica con modalità non telematiche**, si dovrà autenticare la copia informatica degli atti relativi alla notificazione per depositarli nel fascicolo informatico. L'asseverazione verrà effettuata ai sensi del CAD, quindi con dichiarazione di conformità all'originale all'interno del documento, ovvero in atto separato secondo, inserendovi il **riferimento temporale** e l'**impronta hash** della procura.

- ove, invece, si effettui la **notifica in via telematica ma** non sia possibile, per **problematiche di sistema**, depositare la prova con modalità telematiche, viene ripresa la normativa della legge 53 del 1994, e il **difensore procederà con una delle due modalità di cui al precedente punto 5**: stampa di tutti gli atti relativi alla notifica e autentica singola per ogni atto o complessiva.

[\[Clicca sul link per accedere al formulario relativo alla notifica a mezzo PEC nel PAT\]](#)

CASI IMPLICITI

Come già accennato, vi sono casi in cui il potere di autentica viene attribuito per una "generalità di atti", pur restando comunque una prerogativa speciale.

Sono casi che si potrebbero definire "impliciti", in quanto non viene dalla norma indicato in modo chiaro quale sia l'atto da autenticare, ma viene solamente descritta la circostanza in cui deve o può essere autenticato l'atto.

Infatti, in questi casi, possiamo distinguere norme che attribuiscono all'avvocato una facoltà di autenticare gli atti, da altre in cui impongono l'autentica dell'atto.

1. LA FACOLTÀ DI AUTENTICARE GLI ATTI

La norma principale che prevede la facoltà di autenticare gli atti è quella di cui all'**art. 16 bis c. 9 bis del D.L. 179/12**.

Tale articolo consente al difensore di **estrarre dal fascicolo telematico** copia informatica di ogni **atto o provvedimento** ivi depositato, e di autenticarlo.

Tale facoltà è stata successivamente estesa all'atto **allegato alle comunicazioni a mezzo PEC** effettuate, in relazione ai vari procedimenti, dalle cancellerie degli uffici giudiziari.

In via esemplificativa, tale disposizione di legge prevede che sia possibile estrarre e autenticare:

- Copie informatiche o analogiche di **decreti ingiuntivi telematici** per notifica
- Copie informatiche o analogiche di **sentenze** o altri provvedimenti del giudice per notifica.
- Copie informatiche o analogiche degli **atti degli avvocati** (istanze, ricorsi, ecc.).
- Copie informatiche o analogiche di **sentenze ad uso appello**.
- Copie di **titoli ad uso iscrizione o trascrizione** (anche se per alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è sufficiente).

[\[Clicca sul link per accedere al formulario relativo all'art. 16 bis c. 9 bis D.L. 179/2012\]](#)

ECCEZIONI AL POTERE DI AUTENTICA EX ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/2012

Le eccezioni maggiormente significative a tale potere di autentica sono rappresentate da tre fattispecie:

1) Lo stesso art. 16 bis c. 9 bis del D.L. 179/2012 prevede, all'ultimo capoverso che *“Le disposizioni di cui al presente comma **non si applicano** agli atti processuali che contengono **provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice**”*.

La norma è particolarmente chiara e impedisce, ad esempio, di autenticare le ordinanze di assegnazione delle somme nelle procedure esecutive, pur se le stesse siano caricate nel fascicolo telematico dell'esecuzione.

2) Altra eccezione al potere di autentica riguarda le **copie in forma esecutiva**.

Ove vi fosse la necessità di notificare un atto cui deve essere apposta la formula esecutiva (sentenza per l'esecuzione, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ecc.), **si dovrà chiedere alla cancelleria** del Tribunale o della Corte d'Appello la copia autentica e l'apposizione della formula esecutiva.

Ciò in quanto il potere di rilasciare copie in forma esecutiva è, nonostante le numerose riforme, rimasto in capo agli uffici giudiziari.

3) L'ultimo caso, abbastanza particolare, si è palesato recentemente e riguarda eventuali **atti presenti in fascicoli non ricompresi in quelli citati dall'art. 16 bis del D.L. 179/2012**.

L'art. 16 bis c. 9 bis D.L. 179/2012, infatti, consente di estrarre e autenticare le copie relative ai *“**procedimenti indicati nel presente articolo**”*.

Tale inciso va ricordato con i commi precedenti, che fanno riferimento ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione avanti il tribunale, a quelli avanti le Corti d'Appello, alle procedure esecutive, ai procedimenti monitori, nonché a quelli fallimentari.

Recentemente, sono però accessibili anche i fascicoli della Corte di Cassazione, oltre a fascicoli di alcuni uffici del Giudice di Pace: da tali fascicoli, non ricompresi tra quelli di cui all'art. 16 bis D.L. 179/2012, non è possibile estrarre copie autenticabili.

Eventualmente, sarà possibile estrarre delle copie semplici (ad esempio delle sentenze della Corte di Cassazione).

2. L'OBBLIGO DI AUTENTICARE GLI ATTI

Le recenti riforme in tema di Processo Civile Telematico (il D.L. 83/2015 convertito con legge 132/2015) hanno introdotto l'art. 16 *decies* nel complesso normativo del D.L. 179/2012.

Tale norma introduce **l'obbligo per l'avvocato che intenda depositare in via telematica un atto di cui detiene l'originale cartaceo, di creare una copia informatica dello stesso atto, e di autenticarla.**

Tra gli atti che rientrano in tale fattispecie, si possono ricordare in via esemplificativa:

- l'atto di **citazione cartaceo** notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di iscrizione a ruolo telematica);
- l'atto di **citazione di terzo** notificato a mezzo posta o UNEP;
- l'**istanza ex art. 647 c.p.c.** per il decreto di esecutorietà dei decreti ingiuntivi;
- il **fascicolo di primo grado**, in caso di iscrizione a ruolo o costituzione in giudizio in appello.

[\[Clicca sul link per accedere al formulario relativo all'art. 16 *decies* D.L. 179/2012\]](#)

MODALITA' DI AUTENTICA DEGLI ATTI AI SENSI DEL D.L. 179/2012

Il D.L. 83/2015 ha inserito tra le norme del D.L. 179/2012 l'art. 16 *undecies*, che disciplina le modalità di attestazione di conformità all'originale.

Tale norma diventa una sorta di “regola generale” che si applica, come specifica il primo comma, a tutti i casi in cui l'attestazione di conformità sia **“prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53”**.

Tali modalità di autentica, pertanto, si applicano nei casi previsti dal D.L. 179/2012 (ad esempio per le copie estratte dai fascicoli telematici o per le copie informatiche di originali cartacei da depositare ex art. 16 *decies*), nei casi previsti dal Codice di procedura civile (ad esempio per l'intimazione dei testimoni e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni), e per le notifiche a mezzo PEC.

Per quanto riguarda la procura alle liti nel processo civile, come già specificato, pur essendo interessata da un potere di autentica previsto dal Codice di procedura civile, non si ritiene sia soggetta all'art. 16 *undecies* del D.L. 179/2012: in caso di copia informatica di procura cartacea, l'autentica viene effettuata semplicemente con l'apposizione di firma digitale sulla copia informatica, senza che venga prevista una attestazione di conformità. Come già sottolineato, vi è però chi ritiene che tale procedura valga solamente per le procure da depositare in via telematica, e non anche per quelle da notificare a mezzo PEC: in tali casi, si dovrebbe applicare l'art. 16 *undecies*.

1. COPIA ANALOGICA (CARTACEA) - comma 1

Ai sensi del primo comma dell'art. 16 *undecies* D.L. 179/2012, ove l'attestazione di conformità si riferisca ad una **copia cartacea**, la stessa andrà apposta:

- **in calce o a margine** della copia;
- **su un foglio separato, materialmente congiunto** alla copia.

Il metodo è intuitivo e corrisponde a quanto si è sempre fatto, anche da parte dei cancellieri.

Si **stampa** l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, **sull'atto** stesso o **su foglio pinzato** allo stesso, si appone **la formula** di autentica, scrivendola a mano o stampando una formula su foglio apposito.

2. COPIA INFORMATICA (DIGITALE E NON CARTACEA) CON AUTENTICA SUL DOCUMENTO INFORMATICO - comma 2

Se di un documento informatico (ad esempio una scansione o un documento scaricato dal fascicolo telematico) si vuole realizzare una copia informatica (ad esempio **le copie di titolo, precetto e pignoramento da allegare alla iscrizione a ruolo delle procedure esecutive**, oppure **le copie di un atto di citazione notificato a mezzo UNEP da depositare telematicamente**), ed autenticarla sul documento stesso, si potrà procedere come segue.

Una volta ottenuta la vostra **copia** informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) provvederete ad **aprirla con il programma Adobe Reader XI**, e **ad inserire direttamente nel documento informatico la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF** creato.

Per farlo, si può usare Adobe Reader per inserire direttamente nella scansione l'attestazione di conformità. Ci sono altri programmi gratuiti che hanno la stessa funzione.

Una volta salvata la copia informatica con all'interno la dichiarazione di conformità, **la copia andrà firmata digitalmente**.

In apposita sezione di questa guida verrà esemplificato come procedere tecnicamente.

NOTA IMPORTANTE

In alcuni casi, invece di procedere come sopra, è stata scritta A PENNA la formula di autentica direttamente sull'originale PRIMA DI AVERLO SCANSIONATO, per aver così la copia con la formula già apposta. **ERRATO!**

In alcuni fori (ad esempio Milano) è invalso, invece, l'uso di aggiungere una pagina con la formula esecutiva al momento della scansione, in modo da creare la copia con la formula già apposta.

Chi scrive ritiene che tali modalità siano ERRATE e da NON SEGUIRE.

La prima, soprattutto, in quanto altera un originale.

Entrambe, poi, perché giuridicamente e concettualmente sbagliate. "Giuridicamente" in quanto la norma prevede che la formula vada apposta sul documento informatico, che quindi deve prima essere creato. "Concettualmente" perché, prima di apporre la formula, la copia deve essere creata e verificata e non pare opportuno allegare la formula prima di tale operazione di verifica.

3. COPIA INFORMATICA (DIGITALE E NON CARTACEA) CON AUTENTICA SU DOCUMENTO INFORMATICO SEPARATO – comma 3

Se dall'originale cartaceo o informatico si vuole fare una copia informatica (ad esempio si vuole **fare una copia informatica di un atto in formula esecutiva da notificare via PEC**, oppure fare **la copia di un provvedimento di anticipazione d'udienza da notificare via PEC a controparte**), ed autenticarla su documento separato (modalità che **SI DEVE UTILIZZARE** nel caso della **NOTIFICA A MEZZO PEC**), si potrà procedere come segue.

Una volta ottenuta la vostra **copia informatica** in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionandola dall'originale cartaceo) provvederete a **creare un ulteriore atto informatico contenente la formula** di autentica, con **referimenti inequivoci** all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare digitalmente.

Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di notifica.

Tale disposizione è rimasta per alcuni mesi “monca”, in attesa del provvedimento da parte del Responsabile dei Sistemi Informatici del Ministero della giustizia, che ha inserito una norma di riferimento: si tratta **dell'articolo 19 ter del provvedimento 16 aprile 2014** recante «Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44».

Per attestare la conformità ai sensi dell'art. 16 *undecies* comma 3 del D.L. 179/2012, si dovrà procedere come segue:

- **predisporre** con un programma di videoscrittura (Word, Writer di Office, Libreoffice, ecc.) un **atto** che contenga una **breve descrizione dell'atto da autenticare** (ad esempio *Sentenza n. xx/xx del Tribunale di xxxxxxxxx, emessa in data xx/xx/xx nel procedimento n. xx/xx R.G.*) e il **nome del file** (ad esempio *sentenzaxx/xx.pdf*);
- il file così creato verrà **convertito** in formato **PDF**;
- il file verrà **firmato digitalmente**.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 19 ter, l'attestazione di conformità si può riferire anche a più documenti informatici contemporaneamente.

Vengono poi inserite **due specificazioni** per i casi di atti da depositare in via telematica, e di atti da notificare a mezzo PEC.

Il secondo comma dell'art. 19 ter del provvedimento 16 aprile 2014 prevede che, ove la **copia** informatica **autenticata** vada **depositata in via telematica** in ambito di Processo Civile Telematico, **il documento informatico contenente l'attestazione** debba essere inserito come **allegato** nella busta telematica.

Al momento del deposito, **l'attestazione** di conformità verrà caricata **tra gli allegati** e indicata **come "attestazione di conformità"**: il sistema chiederà di **collegare** tale atto **alle copie** cui si riferisce (spuntandole da un elenco). Si consiglia, quindi, di inserire l'attestazione quale ultimo atto tra quelli allegati, in modo da avere l'elenco degli allegati completo tra cui scegliere.

Il terzo comma dell'art. 19 ter del provvedimento 16 aprile 2014 prevede che, **ove** la **copia** informatica **autenticata** debba essere **notificata via PEC** (art. 3 bis della legge 53 del 1994), **l'attestazione di conformità** debba essere inserita **nella relata di notifica**.

FORMULARIO ESEMPLIFICATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

Premesso che l'autore ritiene che, pur essendo il potere degli avvocati un potere speciale e non generale, sia lecito autenticare anche semplicemente inserendo la semplice formula **È COPIA CONFORME**, si procederà qui di seguito a distinguere le varie attestazioni di conformità, in modo che sia chiaro da quale norma viene derivata la facoltà di dichiararne la conformità all'originale.

PROCURA ALLE LITI NEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Solo nel caso si aderisca alla testi per cui, nelle notifiche a mezzo PEC, non valga la norma speciale dell'art. 83 c.p.c., e si debba autenticare anche la procura alle liti ai sensi dell'art. 16 *undecies* D.L. 179/2012.

In questo caso, nella relata di notifica, nella parte c.d. "eventuale" della relata, si attesterà come segue:

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 *undecies*, comma 3, D.L. 179/2012 e dell'art. 3 *bis*, comma 2, Legge 53/1994, che la copia informatica della procura alle liti [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "datata __/__/__, rilasciata da _____ per il procedimento avanti il Tribunale di _____ nei confronti di _____"], denominata [NOME DEL FILE, ad esempio "procura_alle_liti.pdf."] è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

In tale caso, si firmerà solamente la relata di notifica, e non anche la procura alle liti.

PROCURA ALLE LITI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

Nel processo amministrativo telematico il potere di attestare la procura alle liti cartacea da depositare in via telematica è esercitabile in due modalità:

Nel primo caso con autentica direttamente nella procura scansionata, con una formula di questo tenore:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____) del Foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.C.M. 80/2016 e dell'art. 22, comma 2, CAD, attesto che la suestesa copia informatica della procura alle liti è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

Nel secondo caso, con atto separato con i riferimenti di cui all'art. 22 CAD, e quindi secondo le regole tecniche dell'art. 71 (D.P.C.M. 13 novembre 2014).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____) del Foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di [DATI CLIENTE], attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.P.C.M. 80/2016 e dell'art. 22, comma 2, CAD, che la procura alle liti [**BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "datata __/__/__, rilasciata da _____ per il procedimento avanti il TAR di _____ nei confronti di _____"**], allegata, **denominata _____, riferimento temporale di creazione _____ UTC, impronta (algoritmo SHA-256) _____** è copia per immagine su supporto informatico del documento analogico in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

INTIMAZIONE AI TESTIMONI

Per l'intimazione ai testimoni l'autentica potrà essere fatta sulla copia informatica della raccomandata A.R., firmando poi digitalmente l'atto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____) del Foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 c.p.c., dell'art. 16 *decies* e dell'art. 16 *undecies*, comma 2, D.L. 179/2012, attesto che la suestesa copia informatica della intimazione ai testimoni datata __/__/__ è conforme all'originale cartaceo inviato a mezzo raccomandata A.R..

Luogo e data

Avv. _____

Potrà anche essere inserita in un atto separato, firmato digitalmente, che dovrà contenere una attestazione di questo genere.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 250 c.p.c.,
dell'art. 16 *decies* e dell'art. 16 *undecies*, comma 3, D.L. 179/2012, attesto che
l'allegata copia informatica della intimazione ai testimoni [**BREVE DESCRIZIONE
DELL'ATTO**, ad esempio "datata __/__/__, rilasciata da _____ per il
procedimento avanti il Tribunale di _____ nei confronti di _____"],
denominata [**NOME DEL FILE**, ad esempio "procura_alle_liti.pdf."], è conforme
all'originale cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

***ISCRIZIONI A RUOLO
NELLE PROCEDURE ESECUTIVE***

Per quanto concerne le procedure esecutive, si potrà procedere con attestazione di conformità sugli atti stessi (titolo, precetto e atto tipico della procedura esecutiva), firmati poi digitalmente.

PIGNORAMENTO MOBILIARE

Su ogni atto potrà essere inserita l'attestazione che segue

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 518 c.p.c.,
dell'art. 16 *decies* e dell'art. 16 *undecies*, comma 2, D.L. 179/2012, attesto che la
presente copia informatica del suesteso atto, ivi comprese le cartoline che ne
attestano l'avvenuta notifica, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

In caso di attestazione di conformità in atto separato, si potrà procedere con una formula analoga alla seguente, ricordando che poi l'atto da sottoscrivere sarà solamente quello contenente l'attestazione di conformità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 518 c.p.c.,
dell'art. 16 *decies* e dell'art. 16 *undecies*, comma 3, D.L. 179/2012,

attesto

che la allegate copie informatiche dei seguenti atti:

- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "ricorso per ingiunzione di pagamento n. ___/___ R.G. del Tribunale di Padova, emesso in data ___/___/___, nei confronti di _____ e notificato in data ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Titolo_Esecutivo.pdf"];

- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "precepto datato ___/___/___ e notificato in data ___/___/___ a _____"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Precepto.pdf"];

- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "verbale di pignoramento mobiliare eseguito dall'UNEP di _____ in data ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Verbale_di_Pignoramento.pdf"];

ivi comprese le rispettive cartoline che ne attestano le avvenute notifiche, sono conformi agli originali cartacei in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

Su ogni atto potrà essere inserita l'attestazione che segue

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 521 *bis* c.p.c.,
dell'art. 16 *decies* e dell'art. 16 *undecies*, comma 2, D.L. 179/2012, attesto che la
presente copia informatica del sujesto atto, ivi comprese le cartoline che ne
attestano l'avvenuta notifica, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

In caso di attestazione di conformità in atto separato, si potrà procedere con una formula analoga alla seguente, ricordando che poi l'atto da sottoscrivere sarà solamente quello contenente l'attestazione di conformità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
 del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
 quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 521 bis c.p.c.,
 dell'art. 16 decies e dell'art. 16 undecies, comma 3, D.L. 179/2012,

attesto

che la allegate copie informatiche dei seguenti atti:

- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "ricorso per ingiunzione di pagamento n. ___/___ R.G. del Tribunale di Padova, emesso in data ___/___/___, nei confronti di _____ e notificato in data ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Titolo_Esecutivo.pdf"];
- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "precepto datato ___/___/___ e notificato in data ___/___/___ a _____"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Precepto.pdf"];
- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "atto di pignoramento eseguito dall'UNEP di _____ in data ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Atto_di_Pignoramento.pdf"];
- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "nota di trascrizione effettuata in data ___/___/___ in relazione al pignoramento del ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Nota_di_Trascrizione.pdf"];

ivi comprese le rispettive cartoline che ne attestano le avvenute notifiche, sono conformi agli originali cartacei in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO TERZI

Su ogni atto potrà essere inserita l'attestazione che segue

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
 del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
 quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 543 c.p.c.,
 dell'art. 16 decies e dell'art. 16 undecies, comma 2, D.L. 179/2012, attesto che la
 presente copia informatica del suesteso atto, ivi comprese le cartoline che ne
 attestano l'avvenuta notifica, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

In caso di attestazione di conformità in atto separato, si potrà procedere con una formula analoga alla seguente, ricordando che poi l'atto da sottoscrivere sarà solamente

quello contenente l'attestazione di conformità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 543 c.p.c.,
dell'art. 16 *decies* e dell'art. 16 *undecies*, comma 3, D.L. 179/2012,

attesto

che la allegate copie informatiche dei seguenti atti:

- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "ricorso per ingiunzione di pagamento n. ___/___ R.G. del Tribunale di Padova, emesso in data ___/___/___, nei confronti di _____ e notificato in data ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Titolo_Esecutivo.pdf"];
- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "precetto datato ___/___/___ e notificato in data ___/___/___ a _____"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Precetto.pdf"];
- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "atto di citazione notificato a _____ in data ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Atto_di_Citazione.pdf"];

ivi comprese le rispettive cartoline che ne attestano le avvenute notifiche, sono conformi agli originali cartacei in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Su ogni atto potrà essere inserita l'attestazione che segue

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 557 c.p.c.,
dell'art. 16 *decies* e dell'art. 16 *undecies*, comma 2, D.L. 179/2012, attesto che la
presente copia informatica del sujesto atto, ivi comprese le cartoline che ne
attestano l'avvenuta notifica, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

In caso di attestazione di conformità in atto separato, si potrà procedere con una formula analoga alla seguente, ricordando che poi l'atto da sottoscrivere sarà solamente

quello contenente l'attestazione di conformità.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____)
del Foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi e per gli effetti dell'art. 557 c.p.c.,
dell'art. 16 *decies* e dell'art. 16 *undecies*, comma 3, D.L. 179/2012,

attesto

che la allegate copie informatiche dei seguenti atti:

- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "ricorso per ingiunzione di pagamento n. ___/___ R.G. del Tribunale di Padova, emesso in data ___/___/___, nei confronti di _____ e notificato in data ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Titolo_Esecutivo.pdf"];
- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "precetto datato ___/___/___ e notificato in data ___/___/___ a _____"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Precetto.pdf"];
- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "atto di pignoramento immobiliare notificato a _____ in data ___/___/___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Atto_di_Citazione.pdf"];

(e solo eventualmente)

- [BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "nota di trascrizione effettuata in data ___/___/___ in relazione al pignoramento del ___/___/___, presso la conservatoria dei RR.II. di _____ Reg. Gen. ___ - Reg. Part. ___"] denominato [NOME DEL FILE, ad esempio "Nota_di_Trascrizione.pdf"];

ivi comprese le rispettive cartoline che ne attestano le avvenute notifiche, sono conformi agli originali cartacei in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

ATTI NON ORIGINALI (PROPRI) DA NOTIFICARE A MEZZO PEC

La disciplina delle notifiche in via telematica prevede il potere di autentica prevede che, ove si debba depositare un atto detenuto in forma cartacea lo stesso debba essere scansionato ed autenticato nella relata di notifica.

[PARTE EVENTUALE DELLA RELATA DI NOTIFICA]

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies* comma 3 del D.L. 179/2012, che l'allegata copia informatica del ricorso per ingiunzione di pagamento datato ___/___/___, ed iscritto nel procedimento R.G. ___/___ del Tribunale di _____, con relativa procura alle liti datata ___/___/___ e pedissequo decreto ingiuntivo n. ___/___ emesso in data ___/___/___, in forma esecutiva, denominata *decreto_ingiuntivo.pdf*, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso

PROVA DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC NON DEPOSITABILE IN VIA TELEMATICA

La disciplina delle notifiche a mezzo PEC prevede il potere di autentica dell'avvocato in relazione alla prova della notifica a mezzo PEC non depositabile in via telematica.

È copia conforme “**ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.**” (che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o CAD).

Si potrà autenticare con attestazione singola in ogni documento (ricevuta di accettazione, ricevuta di consegna, messaggio PEC, tutti gli allegati al messaggio) con una formula *ad hoc*.

L’Unione Lombarda degli Ordini propone una formula, qui in forma semplificata:
“**Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94, e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta**
[INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”

Si potrà, però, autenticare tutti gli atti come fossero un unico documento.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE TELEMATICO

Io sottoscritto Avv. [NOME E COGNOME] del Foro di [_____], C.F. [_____], con studio in [DATI DI STUDIO] nella mia qualità di procuratore e difensore di [NOME O RAGIONE SOCIALE], residente (con sede) in [ANAGRAFICA] che rappresento e assisto, in forza di [PROCURA O MANDATO]

VISTO

il presente documento cartaceo, costituito da:

- a) ricevuta di accettazione di notifica effettuata in data [_____]
 - b) ricevuta di consegna di notifica effettuata in data [_____]
 - c) pec di notificazione ai sensi della legge 53/94
 - d) [ATTO NOTIFICATO, EVENTUALMENTE FIRMATO DIGITALMENTE SE ORIGINALE]
 - e) relata di notifica firmata digitalmente
- e così per complessive n. [__] pagine compresa la presente, ciascuna da me siglata con timbro di congiunzione,

ATTESTO LA CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94, e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Padova, li [_____]

Avv. [_____]

DEPOSITO DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

La prova della notifica non eseguita in via telematica va comunque depositata nel fascicolo telematico, una volta autenticata la copia informatica dell'originale cartaceo. Ai sensi dell'art. 22 CAD, si potrà procedere con autentica all'interno dell'atto, che andrà poi firmato digitalmente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____) del Foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di *[DATI CLIENTE]*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.C.M. 80/2016 e dell'art. 22, comma 2, CAD, attesto che la suesesa copia informatica dell'atto notificato a _____, e delle relative cartoline, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

Si potrà, poi, autenticare l'atto con attestazione su foglio separato, seguendo le regole tecniche del CAD (art. 71 CAD, in riferimento al D.P.C.M. 13/11/2014, e quindi indicando nell'attestazione il riferimento temporale e l'impronta hash del documento che si autentica.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (CF _____ - PEC _____) del Foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di *[DATI CLIENTE]*, attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.C.M. 80/2016 e dell'art. 22, comma 2, CAD, attesto che l'atto **[BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTO, ad esempio "ricorso avanti il TAR di _____ datato __/__/__, nei confronti di _____ notificato in data __/__/__], allegato, denominato _____, riferimento temporale di creazione _____ UTC, impronta (algoritmo SHA-256) _____** è copia per immagine su supporto informatico del documento analogico in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

**ESEMPI DI ATTESTAZIONI AI SENSI
DELL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/2012**

Proponiamo qui di seguito alcuni esempi di formule di autentica in relazione alla facoltà concessa dall'art. 16 *bis* comma 9 *bis* del D.L. 179/2012.

COPIE CARTACEE DI ATTI ESTRATTI DAL FASCICOLO TELEMATICO

Dopo aver stampato l'atto o il provvedimento, a margine, in calce o subito prima della relata di notifica, con foglio unito con punti metallici al documento cui si riferisce, si attesta come segue.

L'attestazione andrà poi sottoscritta.

1. DECRETO INGIUNTIVO DA NOTIFICARE A MEZZO UNEP O POSTA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____, PEC _____), del foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies* comma 1 del D.L. 179/2012, attesto che le suestese copie analogiche del ricorso per ingiunzione di pagamento datato __/__/__, della procura alle liti datata __/__/__, e del pedissequo decreto ingiuntivo n. __/__ emesso nel procedimento RG __/__ del Tribunale di _____, sez. _____, G.I. _____, sono conformi agli atti presenti nel fascicolo telematico da cui sono state estratte.

Luogo e data

Avv. _____

2. SENTENZA AD USO APPELLO PER ISCRIZIONE A RUOLO CARTACEA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____, PEC _____), del foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies* comma 1 del D.L. 179/2012, attesto che la suestesa copia analogica AD USO APPELLO della sentenza datata __/__/__, e depositata in data __/__/__, emessa nel procedimento RG __/__ del Tribunale di _____, sez. _____, G.I. _____, è conforme all'atto presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta.

Luogo e data

Avv. _____

3. DECRETO INGIUNTIVO A USO ISCRIZIONE IPOTECARIA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____, PEC _____), del foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies* comma 1 del D.L. 179/2012, attesto che le suestese copie analogiche AD USO ISCRIZIONE IPOTECARIA del ricorso per ingiunzione di pagamento datato __/__/__, della procura alle liti datata __/__/__, e del pedissequo decreto ingiuntivo n. __/__ emesso nel procedimento RG __/__ del Tribunale di _____, sez. _____, G.I. _____, sono conformi agli atti presenti nel fascicolo telematico da cui sono state estratte.

Luogo e data

Avv. _____

COPIE INFORMATICHE DI ATTI ESTRATTI DAL FASCICOLO TELEMATICO

Dopo aver scaricato e salvato la copia informatica dell'atto e/o del provvedimento, si procederà ad attestare l'atto all'interno del documento informatico o in atto separato (per il deposito telematico), ovvero nella relata di notifica in caso copia per la notifica a mezzo PEC.

Andrà poi sottoscritto con firma digitale l'atto autenticato, l'atto separato ovvero la relata di notifica (a seconda della modalità di autentica).

1. DECRETO INGIUNTIVO DA NOTIFICARE A MEZZO PEC (attestazione in relata)

[PARTE EVENTUALE DELLA RELATA DI NOTIFICA]

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies* comma 3 del D.L. 179/2012, che le allegate copie informatiche di:

- ricorso per ingiunzione di pagamento datato __/__/__, ed iscritto nel procedimento R.G. __/__ del Tribunale di Padova, denominato *ricorso.pdf*
- procura alle liti datata __/__/__, rilasciata da [DATI CLIENTE] per il procedimento R.G. __/__ del Tribunale di Padova, denominata *procura.pdf*
- decreto ingiuntivo n. __/__ emesso nel procedimento RG __/__ del Tribunale di _____, sez. _____, G.I. _____, contro [DATI CONTROPARTE] denominato *decreto_ingiuntivo.pdf*

sono conformi agli atti presenti nel fascicolo telematico da cui sono state estratte.

2. SENTENZA DA NOTIFICARE A MEZZO PEC (attestazione in relata)

[PARTE EVENTUALE DELLA RELATA DI NOTIFICA]

ATTESTO

ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies* comma 3 del D.L. 179/2012, che l'allegata copia informatica della sentenza n. __/__/__ emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento R.G. __/__, datata __/__/__ e pubblicata il __/__/__, denominata *sentenza.pdf*, è conforme all'atto presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta.

3. SENTENZA AD USO APPELLO PER ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA (attestazione sulla copia)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____, PEC _____), del foro di _____, con studio in _____, Via _____, quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis* e 16 *undecies* comma 2 del D.L. 179/2012, attesto che la suesposta copia informatica AD USO APPELLO della sentenza datata __/__/__, e depositata in data __/__/__, emessa nel procedimento RG __/__/__ del Tribunale di _____, sez. _____, G.I. _____, è conforme all'atto presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta.

Luogo e data

Avv. _____

ESEMPI DI ATTESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 16 DECIES D.L. 179/2012

Proponiamo qui di seguito alcuni esempi di formule di autentica in relazione all'obbligo di cui all'art. 16 *decies* del D.L. 179/2012.

La norma prevede che il difensore che voglia depositare in via telematica un atto che detiene in formato cartaceo (originale o copia conforme), debba procedere all'attestazione di conformità tra l'atto cartaceo e la copia informatica da depositare.

1. ISTANZA EX ART. 647 C.P.C. (da inserire nell'atto)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____, PEC _____),
del foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi dell'art. 16 *decies* e 16 *undecies* comma
2 del D.L. 179/2012, attesto che la suestesa copia informatica del decreto
ingiuntivo n. __/__/__ del Tribunale di _____, comprese le cartoline che ne
attestano l'avvenuta notifica, è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

**2. ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA IN PROPRIO (da
inserire nell'atto, per iscrizione a ruolo telematica)**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____, PEC _____),
del foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi dell'art. 16 *decies* e 16 *undecies* comma
2 del D.L. 179/2012, attesto che la suestesa copia informatica dell'atto di citazione
datato __/__/__ notificato in data __/__/__ a [DATI CONTROPARTE], comprese le
cartoline che ne attestano l'avvenuta notifica, è conforme all'originale cartaceo in
mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

**3. ATTO DI CITAZIONE DI TERZO NOTIFICATO A MEZZO UNEP O A MEZZO POSTA IN
PROPRIO (da inserire nell'atto e depositare nel fascicolo telematico)**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto Avv. _____ (C.F. _____, PEC _____),
del foro di _____, con studio in _____, Via _____,
quale difensore di [DATI CLIENTE], ai sensi dell'art. 16 *decies* e 16 *undecies* comma
2 del D.L. 179/2012, attesto che la suestesa copia informatica dell'atto di citazione
di terzo datato __/__/__ notificato in data __/__/__ a [DATI CONTROPARTE],
comprese le cartoline che ne attestano l'avvenuta notifica, è conforme all'originale
cartaceo in mio possesso.

Luogo e data

Avv. _____

APPENDICE TECNICA L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ NEL DOCUMENTO INFORMATICO

Se l'attestazione di conformità nella copia cartacea (in calce o su foglio pinzato, come si è sempre fatto anche in epoca "pre-telematica") e quella su foglio separato (creando un atto *ad hoc* con un programma di videoscrittura, come Word) non paiono creare eccessive difficoltà, riteniamo utile fornire qualche consiglio pratico per l'inserimento dell'attestazione di conformità all'interno del documento informatico (la modalità di autentica ai sensi dell'art. 16 *undecies* comma 2 D.L. 179/2012).


Una volta ottenuta la vostra copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) provvederete ad aprirla con il programma Adobe Reader (la versione oggi disponibile è Adobe Reader DC, ma la formula può essere inserita anche con la versione Adobe Reader XI), e ad inserire direttamente nel documento informatico la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato.

Adobe Reader è il programma che la maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF (scaricabile da qui: <https://get.adobe.com/it/reader/>), ed è utilizzabile anche per inserire direttamente nella scansione l'attestazione di conformità. Ci sono altri programmi gratuiti che hanno la stessa funzione.

Questa è l'icona del programma cui fa riferimento la presente presentazione:




Potrete aprire il programma cliccando sull'icona e poi selezionando il file dall'interno del programma, o cliccando direttamente sul file: questa la pagina iniziale.




Per vostra comodità potrete regolare la dimensione dello **zoom** al fine di visualizzare in modo più chiaro il documento e la vostra attestazione.


La sezione fondamentale per le operazioni che dovrete svolgere è quella degli **strumenti**, che trovate sulla destra e che si apre in automatico. Ove non la vediate, potrete sempre aprirla cliccando sul comando di **espansione** [freccia].



Dovrete selezionare il comando **COMPILA E FIRMA** per procedere all'inserimento dell'attestazione di conformità.




Selezionato il comando, si aprirà la pagina di compilazione, da cui bisognerà selezionare la funzione inserimento testo, indicata dal **comando |Ab** (che dovrebbe essere comunque selezionato di default).




Il cursore diventerà con forma **|Ab**, e ora dovrete solo la pagina e la zona del file in cui inserire l'attestazione, selezionandola **nella parte in basso**, dove si trovano anche i comandi di **zoom**.

Una volta scelto lo spazio in cui inserire l'attestazione di conformità, si cliccherà col pulsante sinistro del mouse e comparirà **la finestra di testo in cui inserire l'attestazione [freccia]**.



A questo punto non si dovrà far altro che scrivere l'attestazione (o procedere con la funzione copia/incolla).



Il file andrà poi **salvato** e allegato alla busta telematica.
Andrà, prima del deposito in via telematica, firmato digitalmente.

SOMMARIO

<u>PREMESSA</u>	pag. 3
<u>Disposizioni di Legge e Normativa</u>	pag. 4
<u>Poteri di autentica dell'Avvocato: norma speciale e casistica</u>	pag. 13
<u>Casi Espliciti</u>	pag. 13
<u>1. La procura alle liti (nel processo civile)</u>	pag. 13
<u>2. La procura alle liti (nel processo amministrativo)</u>	pag. 14
<u>3. Intimazione ai testimoni</u>	pag. 14
<u>4. Iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni</u>	pag. 15
<u>5. Atti non originali da notificare a mezzo PEC</u>	pag. 15
<u>6. La prova della notifica a mezzo PEC non depositabile in via telematica</u>	pag. 16
<u>7. Notifiche a mezzo PEC nel Processo Amministrativo Telematico</u>	pag. 16
<u>Casi Impliciti</u>	pag. 17
<u>1. La facoltà di autenticare degli atti</u>	pag. 17
<u>2. L'obbligo di autenticare gli atti</u>	pag. 19
<u>Modalità di autentica degli atti ai sensi del D.L. 179/2012</u>	pag. 20
<u>1. Copia analogica (cartacea) – comma 1</u>	pag. 20
<u>2. Copia informatica (digitale e non cartacea) con autentica sul documento informatico – comma 2</u>	pag. 21
<u>3. Copia informatica (digitale e non cartacea) con autentica su documento informatico separato – comma 3</u>	pag. 22
<u>Formulario esemplificativo delle attestazioni di conformità</u>	pag. 24
<u>Procura alle liti nel processo civile telematico</u>	pag. 24
<u>Procura alle liti nel processo amministrativo telematico</u>	pag. 24
<u>Intimazione ai testimoni</u>	pag. 25
<u>Iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni</u>	pag. 26
<u>Atti non originali (propri) da notificare a mezzo PEC</u>	pag. 30
<u>La prova della notifica a mezzo PEC non depositabile in via telematica</u>	pag. 31
<u>Deposito della notifica a mezzo PEC nel Processo Amministrativo</u>	pag. 32
<u>Esempi di attestazioni ai sensi dell'art. 16 bis c. 9 bis D.L. 179/2012</u>	pag. 33
<u>1. Copie cartacee di atti estratti dal fascicolo telematico</u>	pag. 33
<u>2. Copie informatiche di atti estratti dal fascicolo telematico</u>	pag. 34
<u>Esempi di attestazioni ex art. 16 decies D.L. 179/2012</u>	pag. 35
<u>Appendice Tecnica</u>	pag. 37
<u>L'attestazione di conformità nel documento informatico</u>	pag. 37

[Per tornare al sommario, clicca sui numeri di pagina]

L'autore

Avv. Edoardo Ferraro

Laureato nel dicembre 2003 in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Padova, con tesi di diritto amministrativo sul tema "I poteri dell'Autorità Garante delle Comunicazioni".

Avvocato dal 2008, esercita la professione presso il Foro di Padova.

Ha maturato esperienza nel campo del diritto civile (famiglia, contrattualistica, diritti reali), nel diritto penale e nel diritto fallimentare.

Ha effettuato consulenze presso aziende commerciali, in ordine alla redazione di contratti ed alla risoluzione di controversie in via stragiudiziale.

Dal 2013 ha approfondito le tematiche relative al processo civile telematico e, più in generale, alla "giustizia telematica".

Dal maggio 2013 collabora con l'Ordine degli Avvocati di Padova come membro della Commissione Informatica.

Dal novembre 2013 è presidente della sezione di Padova del Movimento Forense e coresponsabile del dipartimento giustizia telematica dell'associazione.

Svolge attività di relatore in convegni sul tema del Processo Civile Telematico.

Nel 2014 è stato eletto delegato al XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia.

Dal 2015 è consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Padova, continuando ad essere membro della Commissione Informatica del COA.

Dal luglio del 2015 è delegato del COA di Padova presso la Commissione Informatica dell'Unione Triveneta Avvocati.

Nel 2016 è stato eletto delegato al XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini.

DISCLAIMER

La presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.

Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude la possibilità di controllare tutte le fonti esistenti e l'autore non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questo vademecum, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di dati ubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anche qualora l'autore fosse stato espressamente messo al corrente della possibilità del verificarsi di tali danni.



MOVIMENTO FORENSE

FOROTELEMATICO

RADIOTRIBUNALE

*a cura della
Sezione di Padova
del
Movimento Forense*